

**DIPARTIMENTO DI MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA E DI SANITA' PUBBLICA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
"TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA" (L-SNT2)**

Indice

Articolo 1	Premesse e finalità	pag. 1
Articolo 2	Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Articolo 3	Organizzazione didattica	pag. 2
Articolo 4	Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Articolo 5	Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Articolo 6	Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Articolo 7	Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Articolo 8	Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Articolo 9	Piani di studio	pag. 4
Articolo 10	Prova finale	pag. 4
Articolo 11	Conseguimento della laurea	pag. 5
Articolo 12	Tutorato	pag. 5
Articolo 13	Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Articolo 14	Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Articolo 15	Norme finali e transitorie	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (L-SNT2), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. L'accesso al Corso avviene previo superamento di apposita prova secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a numero programmato a livello nazionale (Legge n. 264/99) e dal relativo bando emanato da UNIMORE.

2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze nelle discipline scientifiche (in particolare biologia). Sono inoltre auspicabili buone conoscenze di chimica, matematica, fisica e buone competenze cognitivo-intellettuali (elaborazione ed applicazione delle informazioni), gestionali (orientamento ai risultati, flessibilità e controllo operativo), relazionali (capacità di ascolto, lavoro in gruppo, comunicazione verbale e non verbale) e di efficacia personale (autostima, autocontrollo e fiducia in sé).

3. Le conoscenze richieste per l'accesso sono verificate con il raggiungimento di un punteggio minimo nella prova di ammissione pari a 20 punti, come previsto dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85. Le modalità di accertamento e i contenuti della prova di ammissione sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso. I candidati che non raggiungono almeno il 20% del punteggio massimo a disposizione nella disciplina "Biologia" dovranno colmare le proprie lacune attraverso obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso attraverso la frequenza di corsi di recupero, anche in teledidattica, opportunamente indicati dal CdS nel proprio sito web (www.trp.unimore.it).

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

5. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che possono consistere anche in corsi a distanza (FAD) che lo studente può frequentare per via telematica nei momenti a lui più congeniali.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il CdS è articolato in un curriculum, che è attivato secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it e sul sito del CdS www.trp.unimore.it. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito del CdS www.trp.unimore.it.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: di base; caratterizzanti; affini o integrative; a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di

una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, essa verrà verificata tramite prova scritta e/o orale volta a verificare il raggiungimento della soglia di conoscenza minima B1 ad eccezione di diversa indicazione fornita dal CCdL prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Le competenze relative allo svolgimento della professione di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica verranno valutate, tramite supervisione diretta durante lo svolgimento delle esercitazioni o del tirocinio, dalle guide di tirocinio e dai tutor. Le valutazioni verranno trasmesse, nei tempi e nei modi definiti dal CCdL, al Direttore dell'Attività Didattica del Corso di Laurea. I risultati degli stages/tirocini verranno verificati tramite una relazione scritta preparata dallo studente e, se necessario, dal colloquio contestuale con la guida di tirocinio. La valutazione del tirocinio è di competenza del Direttore dell'Attività Didattica del Corso di Laurea. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati dal Direttore dell'Attività Didattica del Corso di Laurea e dal Presidente del CdS tramite una duplice relazione: la prima scritta dallo studente che ha svolto il proprio tirocinio all'estero; la seconda stilata invece dalla struttura ospitante. Entrambe le relazioni dovranno riportare tutte le informazioni necessarie (obiettivi, definizione del raggiungimento degli obiettivi, ore svolte, sede di svolgimento, nome tutor clinico) per effettuare la valutazione. Sulla base delle relazioni, consultati i docenti degli insegnamenti del CdS pertinenti, il Presidente del CdS propone al CCdS la ratifica del riconoscimento dei risultati del periodo di studio all'estero.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e il 100% dell'Attività Formativa Professionalizzante. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

7. Per gli studenti fuori corso, oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre che verranno resi pubblici dal docente almeno 15 giorni prima tramite i sistemi informatici di ateneo (ESSE3). Tale possibilità può essere estesa a studenti in debito di esami di anni precedenti ma in regola con l'attestazione di frequenza e ad altre categorie di studenti, tra cui gli studenti Erasmus e altri con esigenze specifiche, dopo autorizzazione del CCdS.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, è richiesta:

- a. l'acquisizione del 75% delle presenze negli insegnamenti previsti nel proprio anno di corso della coorte di riferimento;
- b. lo svolgimento del 100% dell'Attività Formativa Professionalizzante prevista nel proprio anno di corso della coorte di riferimento.

Nel caso in cui non venga soddisfatta anche solo una delle precedenti condizioni lo studente verrà iscritto all'anno appena frequentato in qualità di studente ripetente.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione ai singoli insegnamenti

1. Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli.

Art. 8 – Trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio e/o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, in conformità all'apposito bando di ammissione/trasferimento pubblicato sul sito UNIMORE alla pagina www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html, ricorrendo, per l'eventuale formulazione di una graduatoria, ad un colloquio orale.

2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- a. se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b. se lo studente proviene da un Corso di Studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

3. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i dell'/degli esame/i originario/i.

Art. 9 – Piani di studio

1. Il CdS è articolato su un unico Piano degli Studi conforme all'ordinamento didattico del corso.

2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

3. Ogni studente, inoltre, può presentare richiesta di riconoscimento di eventi culturali (seminari, convegni, corsi, ecc.) da poter frequentare come "Attività a scelta". La richiesta deve essere trasmessa al Direttore dell'Attività Didattica almeno 7 giorni prima dello svolgimento della stessa. L'accettazione dell'accREDITamento verrà resa nota sul sito del CdS (www.trp.unimore.it). Tali "Attività a scelta" sono registrate come "Idoneità" e il numero di CFU che a loro compete viene attribuito dal Direttore dell'Attività Didattica. Se lo studente decide di partecipare ad un evento non accREDITato non riceverà alcun riconoscimento in termini di CFU.

Art. 10 – Prova finale

1. Considerata la normativa nazionale e tenuto conto delle circolari ministeriali e interministeriali vigenti in materia, la prova finale è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi, cioè una prova pratica ed una prova che consiste nella redazione della tesi e la seguente dissertazione:

- a. la prova pratica può svolgersi in due modalità alternative. 1) Simulazione pratica in modo da permettere al candidato di dimostrare di avere acquisito le conoscenze e le abilità pratiche, tecniche e relazionali inserite nel contesto operativo previsto dal proprio profilo professionale; 2) Prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale. Entrambe le modalità potranno essere integrate con un colloquio ove la commissione, in accordo con l'Associazione di categoria, lo ritenessero necessario.
- b. la dissertazione della tesi di laurea riguardante tematiche della Riabilitazione Psichiatrica. Tramite questa prova la Commissione potrà valutare il livello di autonomia, di elaborazione e di discussione che il candidato ha raggiunto al termine del proprio percorso di studi.

2. Ogni studente concorderà l'argomento oggetto di discussione della tesi con un responsabile di insegnamento del CdS, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. La scelta degli argomenti e l'individuazione del titolare di insegnamento di cui sopra avvengono di norma entro 9 mesi dallo svolgimento della prova finale e di ciò lo studente informa il Presidente del CdS trasmettendole/gli apposito modulo.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale vengono proposte dal CCdS al Magnifico Rettore a cui spetta la nomina tramite Decreto Rettorale (art. 9, comma 7, lett. c) del Regolamento di Facoltà. Sono composte da almeno 7 membri fino ad un massimo di 11. I membri della commissione devono essere titolari di insegnamento o di attività didattica integrativa presso il CdS ad eccezione dei 2 commissari nominati dall'Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino:

- a. della media ponderata, secondo il numero dei CFU dei singoli insegnamenti, del voto conseguito, espressa in centodecimi;
- b. dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi e fino a un massimo di 10, conseguito nella prova finale. Il superamento della prova pratica permette, al massimo, l'attribuzione di 5 punti. La discussione della tesi permette, al massimo, l'attribuzione di 5 punti;
- c. dell'eventuale incremento di voto (1/110) legato al conseguimento della laurea entro la durata normale del CdS;
- d. dell'eventuale incremento di voto legato al conseguimento di lode ottenuta negli esami di profitto (0,1 punti per lode);
- e. dell'eventuale incremento di voto (massimo 1/110) legato al coinvolgimento in programmi di scambio internazionale.

4. La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione di Laurea ai candidati che hanno conseguito un punteggio finale ≥ 113 e almeno 3 lodi negli esami di profitto.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso la Facoltà di Medicina è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi

sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.unimore.it/ateneo/dsp.html.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.